

DELIBERA N. 291/11/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ PUBBLIMED S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE TELE RADIO DEL MEDITERRANEO) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL' ARTICOLO 5 TER, COMMI 1, 2 E 3 DELLA DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"* pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto – cont. n. 68/11/DICAM/PROC. 2319/ZD datato 21 giugno 2011 e notificato in data 6 luglio 2011 che contestava alla società Publimed S.p.A., con sede legale in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale TRM – Tele Radio del Mediterraneo la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, in quanto sull'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Tele Radio del Mediterraneo nel corso della programmazione televisiva relativa al giorno 23 febbraio 2011, dalle ore 07.55.46 alle ore 09.23.29, è stato trasmesso un programma di televendita di servizi inerente a pronostici concernenti il gioco del lotto, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899 (899959658, 899299954, 899299948, 899282969 e 899959693); sullo schermo televisivo compaiono, tra l'altro, le scritte *"Ambo dell'ultimo minuto"*, *"Ambo magico"*, *"Attenzione è pronta un'altra vincita a colpo con il nuovo..."* e *"la fortuna fa 90"*; la conduttrice, nel ricevere telefonate in diretta, fornisce numeri da giocare al lotto al telespettatore non elaborati su base razionale di inferenza statistica, bensì sulla base delle date di nascita fornite dai telespettatori stessi; sullo schermo televisivo, inoltre, scorrono super con le scritte *"trasmissione conforme alle disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento delle Comunicazioni del 22.11.10"* e *"l'utente ha la facoltà di attuare il blocco selettivo delle chiamate..."*; dalle ore 10.02.28 alle ore

10.59.25 sempre sull'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Tele Radio del Mediterraneo è stato trasmesso un programma di televendita di servizi inerente a pronostici concernenti il gioco del lotto, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899 (899109080) ; la conduttrice mostra alcuni scontrini relative alle giocate al lotto; dalle ore 13.59.16 alle ore 15.00.07 sull'emittente televisiva locale predetta è stato trasmesso un programma di televendita di servizi inerente a pronostici concernenti il gioco del lotto, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899 (899299954, 899299948, 899282969 e 899959658); sullo schermo televisivo compaiono, tra l'altro, le scritte "Ambo della vittoria" e "Ambo magico"; la conduttrice, nel ricevere telefonate in diretta, fornisce numeri da giocare al lotto al telespettatore non elaborati su base razionale di inferenza statistica, bensì sulla base delle date di nascita fornite dai telespettatori stessi; sullo schermo scorrono super con le scritte "trasmissione conforme alle disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento delle Comunicazioni del 22.11.10" e "l'utente ha la facoltà di attuare il blocco selettivo delle chiamate..";

RILEVATO che la società Publumed S.p.A. esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale TRM – Tele Radio del Mediterraneo non ha trasmesso nel termine assegnato alcuna memoria difensiva né ha chiesto di essere ascoltata in merito a quanto contestatoLe;

CONSIDERATO che i programmi televisivi segnalati sono stato trasmessi in fascia oraria non consentita, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899...e sfruttando la superstizione, la credulità o la paura in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili;

CONSIDERATO che alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi inerenti a pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00, che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo e che tali programmi televisivi non devono sfruttare la superstizione, la credulità o la paura in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili, ai sensi dell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva TRM – Tele Radio del Mediterraneo, riferito alla programmazione televisiva diffusa il giorno 23 febbraio 2011 sopra riportata integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art.5 ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società Publumed S.p.A.. deve ritenersi media, in considerazione della natura della norma a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-

utente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (euro seimilacentonovantotto/00), al netto di ogni onere accessorio, corrispondente alla sanzione per il singolo episodio di violazione pari a euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) corrispondente a due volte il minimo edittale, in applicazione del principio del cumulo giuridico (art. 8, l. 689/81), moltiplicata per numero tre episodi rilevati secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art.5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/017CSP e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Publimed S.p.A., con sede legale in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 4466, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale TRM – Tele Radio del Mediterraneo di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (euro seimilacentonovantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 291/11/CSP*" entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 291/11/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola